

STATUTO FONDAZIONE SANT'ANNA

Articolo 1) E' costituita la Fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, con la denominazione

“FONDAZIONE CRESCERE INSIEME AL SANT'ANNA ONLUS”

La Fondazione deve usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

Articolo 2) La fondazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone, nell’ambito nazionale ed internazionale:

- 1) La ricerca di soluzioni strutturali e organizzative idonee a favorire l’umanizzazione e la familiarità delle cure, il benessere psico-fisico sia dei fruitori dei servizi sanitari, sia di coloro che lavorano nel reparto di Neonatologia Ospedaliera dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, mediante la ristrutturazione e la costante modernizzazione del reparto stesso al fine di adeguarlo agli standard qualitativi internazionali;
- 2) La incentivazione dell’eccellenza e dell’alta specialità nel campo della Neonatologia e dell’Ostetricia contribuendo al costante sviluppo e modernizzazione delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e della formazione professionale e specialistica del personale sanitario dell’Ospedale Sant’Anna di Torino;
- 3) La ricerca tecnico scientifica nell’ambito della Neonatologia e dell’Ostetricia, svolta direttamente o indirettamente e finalizzata al sostegno dei piccoli pazienti e dei loro familiari. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, la Fondazione in via strumentale ed accessoria potrà:

- a) Svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- b) Svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia indirettamente con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie attività;
- c) Promuovere e organizzare seminari, stabilmente e/o saltuariamente, corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale sanitario, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- d) Promuovere tutte quelle iniziative adatte a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema economico-industriale, culturale, mediatico, politico e sociale, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico, anche avvalendosi di consulenze di terzi. Le consulenze dovranno essere affidate solamente a soggetti, persone fisiche o giuridiche, che abbiano già maturato esperienza nel settore delle iniziative benefiche e che siano sensibili al progetto. Le consulenze dovranno essere sottoposte al giudizio di Consiglio di amministrazione e l’eventuale incarico dovrà ottenere l’unanimità della seduta deliberante.

Per le iniziative di raccolta fondi affidate a consulenti esterni verrà riconosciuto un rimborso spese regolarmente documentato e/o fatturato e un compenso correlato alla resa economica delle iniziative poste in essere. Il compenso di ogni iniziativa avrà comunque un tetto massimo predeterminato e approvato dal consiglio prima dell'affidamento dell'incarico;

- e) Instaurare relazioni e collaborare con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- f) Sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso l'istituzione di premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all'estero;
- g) Svolgere attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising;
- h) Acquistare, amministrare, locare, anche in locazione finanziaria, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e beni materiali e immateriali necessari per l'espletamento della propria attività;
- i) Compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e contrarre mutui e finanziamenti in genere;
- j) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o a qualsiasi titoli posseduti.

Articolo 3) La Fondazione ha sede in Torino, Corso Spezia n. 60, presso l' "AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA O.I.R.M – S. ANNA".

Articolo 4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale costituita da Euro 895.941, 68 (ottocentonovantacinquemilanovecentoquarantuno virgola sessantotto) che è vincolata al perseguimento degli scopi della fondazione, di cui la somma di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) a patrimonio indisponibile a garanzia dei terzi;
- b) dai conferimenti di beni materiali ed immateriali;
- c) da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione/elargizione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- d) da ogni altro incremento derivante dalla attività svolta, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.

Articolo 5) La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi con il proprio patrimonio e con i redditi da esso derivanti, con i proventi di oblazioni ed atti di liberalità, con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio, nonché con la raccolta fondi.

Articolo 6) Fondatori sono le persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

I fondatori sono 7 (sette).

Onorari sono le persone fisiche o giuridiche che vengono nominate in sostituzione di fondatori deceduti o che abbiano manifestato l'impossibilità di continuare il proprio incarico. In caso di impedimento o decesso

di uno dei membri fondatori, i membri superstiti provvederanno alla sostituzione nominando un nuovo membro al quale verrà attribuita la qualifica di onorario, in modo da garantire che il numero originario dei fondatori – e degli onorari subentranti – rimanga sempre fissato in sette componenti.

La scelta del membro onorario verrà effettuata tra le persone fisiche o giuridiche che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo della sanità, della ricerca scientifica, della cultura, del lavoro e dell'informazione al perseguimento degli scopi della Fondazione .

Il membro onorario così nominato assume le attribuzioni e le prerogative del fondatore sostituito.

Il Presidente della Fondazione convoca, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei la riunione dei Fondatori/Oonorari per deliberare in merito a:

- 1) L'approvazione annuale del bilancio preventivo entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno e consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- 2) La nomina del Presidente della Fondazione, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Tesoriere.

Le delibere di cui ai punti 1) e 2) devono essere adottate con il voto favorevole di quattro componenti su sette;

- 3) La modifica dello statuto, lo scioglimento della Fondazione, delibere che devono essere adottate con il voto favorevole di cinque componenti su sette complessivi.

Articolo 7) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dai Fondatori/Oonorari di cui:

-Il Presidente nominato nella persona del Presidente della Fondazione:

-1 nominato nella persona del Direttore Generale dell'Ospedale S. Anna che assume la qualifica di Vice Presidente;

-1 nominato nella persona del Responsabile S.O.C. del Reparto di Pediatria Neonatale dell'Ospedale S. Anna;

-2 nominati tra i medici pediatri/ostetrici.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati, salvo dimissioni o revoca motivata da parte dei soggetti che li hanno nominati prima della scadenza del mandato.

In caso di dimissioni, impedimento, decesso o revoca di un componente del Consiglio di Amministrazione questi viene sostituito dai soggetti che lo hanno nominato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati sempre dai Fondatori/Oonorari i quali nomineranno anche un Tesoriere, che dura in carica tre anni, con compiti di gestione amministrativa e finanziaria.

La scelta del Tesoriere sarà effettuata tra i componenti del Consiglio di Amministrazione medesimo o tra i soggetti esterni con requisiti di professionalità e onorabilità.

La carica è assolutamente gratuita.

Articolo 8) Il Presidente della Fondazione è nominato dai Fondatori/Oonorari e dura in carica tre anni. Egli è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati, procuratori alle liti e consulenti. Il Vice Presidente non svolge attività vicaria del Presidente.

Articolo 10) Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera circa l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali.
- forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente, qualora ritenuti opportuni;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico ed il Presidente del Comitato stesso.

Articolo 11) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno della seduta, l'ora e il luogo.

Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Articolo 12) Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è organo di controllo della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo, redigendo appositi verbali, ed effettua verifiche di cassa.

Esso è composto da tre membri, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, nominati dai Fondatori/Oonorari.

I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e vengono sostituiti o riconfermati dopo la approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno di mandato, salvo che per impedimenti non si debba procedere prima al rinnovo o alla sostituzione degli stessi.

I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e debbono essere uditi in tutte le operazioni straordinarie per la Fondazione.

Prima dell'approvazione di ogni bilancio o rendiconto annuale, redigono un verbale per illustrare il documento proposto per l'approvazione.

Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 13) Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove; la carica è gratuita. Essi restano in carica per tre anni.

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra medici pediatri/ostetrici, professori universitari, ricercatori, personalità eminenti nell'impegno etico-umanitario e nelle capacità programmatico-gestionali in ambito sanitario.

Il Comitato Scientifico predispone progetti e iniziative e promuove le attività di cui alle lettere c), e) ed f) dell'articolo 2 che precede.

Il Comitato Scientifico svolge la propria attività consultiva fornendo un parere non vincolante sui progetti e avendo anche la facoltà di operare, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le strutture ospedaliere e con enti, di qualsiasi natura e genere, della sanità.

Il Presidente del Comitato Scientifico, oltre alla funzione primaria di convocare le riunioni del Comitato, svolge il ruolo di portavoce e promotore delle iniziative di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14) L'esercizio finanziario ha inizio il 1^o (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15) La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione assunta dai Fondatori/Onorari da adottarsi con il voto favorevole di almeno cinque componenti su sette ad altre ONLUS ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge numero 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.